# PARLAMENTO EUROPEO

*2004* *2009*

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

**2007/0094(COD)**

1.10.2008

# EMENDAMENTI
# 52 - 142

**Progetto di relazione**
**Claudio Fava**
(PE409.510v01-00)

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE

Proposta di direttiva
(COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

AM_Com_LegReport

**Emendamento 52**
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(2 bis) La presente direttiva stabilisce sanzioni dissuasive in relazione ai datori di lavoro che approfittano dello status illegale di un migrante e creano una concorrenza illecita e sleale a scapito di altri datori di lavoro onesti.*** |

Or. en

**Emendamento 53**
**Ioannis Varvitsiotis**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(3) Al fine di integrare le misure esistenti occorre inoltre prendere in considerazione la situazione dei cittadini di paesi terzi residenti legalmente e che lavorano in posizione irregolare.*** |

Or. el

*Justification*

*C'è una lacuna giuridica su questo punto.*

**Emendamento 54**
**Giusto Catania**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (4) Devono essere esclusi dal campo d'applicazione di queste disposizioni i cittadini di paesi terzi che non si trovano in situazione irregolare, come i familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il diritto di libera circolazione nella Comunità, e coloro che, ai sensi di accordi conclusi dalla Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi di cui sono cittadini, dall'altro, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione. Devono inoltre essere esclusi i cittadini di paesi terzi che si trovano in una situazione contemplata dal diritto comunitario, ad esempio che sono legalmente assunti in uno Stato membro e sono inviati in un altro Stato membro da un prestatore di servizi nel contesto di tale attività. | (4) Devono essere esclusi dal campo d'applicazione di queste disposizioni i cittadini di paesi terzi che non si trovano in situazione irregolare, come i familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il diritto di libera circolazione nella Comunità, e coloro che, ai sensi di accordi conclusi dalla Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi di cui sono cittadini, dall'altro, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione. Devono inoltre essere esclusi i cittadini di paesi terzi che si trovano in una situazione contemplata dal diritto comunitario, ad esempio che sono legalmente assunti in uno Stato membro e sono inviati in un altro Stato membro da un prestatore di servizi nel contesto di tale attività ***o che sono destinatari di provvedimenti di protezione internazionale***. |

Or. it

**Emendamento 55**
**Ona Juknevičienė**

**Proposta di direttiva**
**Recital 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (4) Devono essere esclusi dal campo d'applicazione di queste disposizioni i cittadini di paesi terzi che non si trovano in situazione irregolare, come i familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il diritto di libera circolazione nella Comunità, e coloro che, ai sensi di accordi | (4) Devono essere esclusi dal campo d'applicazione di queste disposizioni i cittadini di paesi terzi che non si trovano in situazione irregolare, come i familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il diritto di libera circolazione nella Comunità, e coloro che, ai sensi di accordi |

| | |
|---|---|
| conclusi dalla Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi di cui sono cittadini, dall'altro, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione. Devono inoltre essere esclusi i cittadini di paesi terzi che si trovano in una situazione contemplata dal diritto comunitario, ad esempio che sono legalmente assunti in uno Stato membro ***e sono inviati in un altro Stato membro da un prestatore di servizi nel contesto di tale attività***. | conclusi dalla Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi di cui sono cittadini, dall'altro, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione. Devono inoltre essere esclusi i cittadini di paesi terzi che si trovano in una situazione contemplata dal diritto comunitario, ad esempio che sono legalmente assunti in uno Stato membro. |

Or. en

*Justification*

*La direttiva deve essere applicabile anche ai lavoratori distaccati.*

**Emendamento 56**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (5) Per evitare l'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare è necessario che i datori di lavoro verifichino preventivamente che questi – anche nei casi in cui vengano assunti per poi essere inviati in un altro Stato membro in un contesto di prestazione di servizi – possiedano un permesso di soggiorno o altra autorizzazione equivalente validi per il periodo del lavoro. L'onere imposto ai datori di lavoro deve essere limitato alla verifica che il documento non sia manifestamente falso, ad esempio perché reca una foto che chiaramente non è quella del detentore. Affinché gli Stati membri possano verificare che i documenti non siano falsificati, le imprese e le persone giuridiche dovrebbero anche essere tenute | (5) Per evitare l'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare è necessario che i datori di lavoro verifichino preventivamente che questi – anche nei casi in cui vengano assunti per poi essere inviati in un altro Stato membro in un contesto di prestazione di servizi – possiedano un permesso di soggiorno o altra autorizzazione equivalente validi per il periodo del lavoro. L'onere imposto ai datori di lavoro deve essere limitato alla verifica che il documento non sia manifestamente falso, ad esempio perché reca una foto che chiaramente non è quella del detentore. Affinché gli Stati membri possano verificare che i documenti non siano falsificati, le imprese e le persone giuridiche dovrebbero anche essere tenute |

| | |
|---|---|
| ad informare le autorità competenti dell'assunzione di cittadini di paesi terzi. | ad informare le autorità competenti dell'assunzione di cittadini di paesi terzi. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire che i datori di lavoro siano adeguatamente informati in merito alla forma e al contenuto del permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi.*** |

Or. ro

*Justification*

*Chiunque cerchi di verificare se un documento è valido deve avere a propria disposizione le informazioni adeguate per quanto riguarda i criteri che il documento deve soddisfare.*

**Emendamento 57**
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (7) Per applicare il divieto generale di assunzione di cittadini di paesi terzi in situazione irregolare e per prevenire le violazioni è necessario che gli Stati membri prevedano pene appropriate**,** che includano sanzioni finanziarie ***e contributi ai costi del rimpatrio degli immigrati illegali***. | (7) Per applicare il divieto generale di assunzione di cittadini di paesi terzi in situazione irregolare e per prevenire le violazioni è necessario che gli Stati membri prevedano pene appropriate che includano sanzioni finanziarie. |

Or. en

**Emendamento 58**
**Giusto Catania**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 8 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(8 bis) Per garantire l'efficacia della*** |

***presente direttiva, andrebbe restituito ogni profitto indebito risultante dall'occupazione illegale di cittadini di paesi terzi. La retribuzione arretrata e gli altri diritti pecuniari collegati al lavoro che devono essere restituiti dovrebbero pertanto essere pari a quelli che sarebbero stati percepiti da lavoratori comparabili in un rapporto di lavoro dichiarato.***

Or. en

**Emendamento 59**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (10) **È *inoltre opportuno che gli*** Stati membri ***partano da una presunzione d'esistenza di*** rapporto lavorativo ***di almeno sei mesi, in modo che l'onere della prova incomba al datore di lavoro almeno per un certo periodo.*** | (10) ***Gli*** Stati membri ***possono prevedere che il lavoratore e il cittadino di un paese terzo abbiano la possibilità di provare l'esistenza e la durata del*** rapporto lavorativo***.*** |

Or. en

**Emendamento 60**
**Ona Juknevičienė**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (10) È inoltre opportuno che gli Stati membri partano da una presunzione d'esistenza di rapporto lavorativo ***di almeno sei mesi***, in modo che l'onere della prova incomba al datore di lavoro ***almeno per un certo periodo***. | (10) È inoltre opportuno che gli Stati membri partano da una presunzione d'esistenza di ***un*** rapporto lavorativo, in modo che l'onere della prova incomba al datore di lavoro. ***Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevedere che i lavoratori abbiano la possibilità di*** |

| | |
|---|---|
| | ***provare l'esistenza e la durata del loro rapporto di lavoro.*** |

Or. en

**Emendamento 61**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(13) Dato l'alto numero di subappalti in certi settori interessati, è opportuno garantire che tutte le imprese di una catena di subappalto siano considerate solidalmente responsabili del pagamento delle sanzioni finanziarie inflitte a un datore di lavoro situato alla fine della catena, che impiega cittadini di paesi terzi in posizione irregolare.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 62**
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(13) Dato l'alto numero di subappalti in certi settori interessati, è opportuno garantire che tutte le imprese di una catena di subappalto siano considerate solidalmente responsabili del pagamento delle sanzioni finanziarie inflitte a un datore di lavoro situato alla fine della catena, che impiega cittadini di paesi terzi in posizione irregolare.*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Justification*

*Sia gli "appaltatori" che i "subappaltatori" sono definiti "datori di lavoro". Tutti i datori di lavoro dovrebbero essere ritenuti responsabili delle persone che impiegano.*

**Emendamento 63**
**Ona Juknevičienė**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 15**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (15) Per garantire la piena efficacia del divieto generale in oggetto si rendono quindi necessarie, in una logica di armonizzazione comunitaria, sanzioni più dissuasive nei casi gravi quali le violazioni ripetute, l'assunzione illegale di un numero significativo di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, condizioni di lavoro di sfruttamento e la consapevolezza, da parte del datore di lavoro, che il lavoratore è vittima della tratta degli esseri umani. È opportuno ritenere che vi sia sfruttamento quando la retribuzione o le condizioni di lavoro, in particolare quelle attinenti alla salute e alla sicurezza, sono molto diverse da quelle applicate ai lavoratori assunti legalmente. | (15) Per garantire la piena efficacia del divieto generale in oggetto si rendono quindi necessarie, in una logica di armonizzazione comunitaria, sanzioni più dissuasive nei casi gravi quali le violazioni ripetute, l'assunzione illegale di un numero significativo di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, ***l'assunzione illegale di un minorenne,*** condizioni di lavoro di sfruttamento e la consapevolezza, da parte del datore di lavoro, che il lavoratore è vittima della tratta degli esseri umani. È opportuno ritenere che vi sia sfruttamento quando la retribuzione o le condizioni di lavoro, in particolare quelle attinenti alla salute e alla sicurezza, sono molto diverse da quelle applicate ai lavoratori assunti legalmente. |

Or. en

**Emendamento 64**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(19) In aggiunta ai meccanismi di denuncia, è opportuno che gli Stati membri rilascino permessi di soggiorno di*** | ***soppresso*** |

***durata limitata, commisurata a quella delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento sul lavoro e che cooperano nei procedimenti penali contro i datori di lavoro. Tali permessi devono essere concessi alle stesse condizioni previste per quelli emessi ai sensi della direttiva 2004/81/CE, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.***

Or. en

**Emendamento 65**
**Ona Juknevičienė**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (19) In aggiunta ai meccanismi di denuncia, è opportuno che gli Stati membri rilascino permessi di soggiorno di durata limitata***, commisurata a quella delle relative procedure nazionali,*** ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento sul lavoro e che cooperano nei procedimenti penali contro i datori di lavoro. Tali permessi devono essere concessi alle stesse condizioni previste per quelli emessi ai sensi della direttiva 2004/81/CE, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. | (19) In aggiunta ai meccanismi di denuncia, è opportuno che gli Stati membri rilascino permessi di soggiorno di durata limitata ***e consentire l'accesso al mercato del lavoro legale*** ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento sul lavoro e che cooperano nei procedimenti penali contro i datori di lavoro. Tali permessi devono essere concessi alle stesse condizioni previste per quelli emessi ai sensi della direttiva 2004/81/CE, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. |

Or. en

**Emendamento 66**
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (19) In aggiunta ai meccanismi di denuncia, è opportuno che gli Stati membri rilascino permessi di soggiorno di durata limitata***, commisurata a quella delle relative procedure nazionali,*** ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento sul lavoro e che cooperano nei procedimenti penali contro i datori di lavoro. Tali permessi devono essere concessi alle stesse condizioni previste per quelli emessi ai sensi della direttiva 2004/81/CE, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. | (19) In aggiunta ai meccanismi di denuncia, è opportuno che gli Stati membri rilascino permessi di soggiorno di durata limitata ***e consentire l'accesso al mercato del lavoro legale*** ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento sul lavoro e che cooperano nei procedimenti penali contro i datori di lavoro. Tali permessi devono essere concessi alle stesse condizioni previste per quelli emessi ai sensi della direttiva 2004/81/CE, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. |

Or. en

**Emendamento 67**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (19) In aggiunta ai meccanismi di denuncia, è opportuno che gli Stati membri rilascino permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella delle | (19) In aggiunta ai meccanismi di denuncia, è opportuno che gli Stati membri rilascino permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella delle |

| | |
|---|---|
| relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento sul lavoro e che cooperano nei procedimenti penali contro i datori di lavoro. Tali permessi devono essere concessi alle stesse condizioni previste per quelli emessi ai sensi della direttiva 2004/81/CE, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. | relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento sul lavoro e che cooperano nei procedimenti penali contro i datori di lavoro***, nonché ai loro familiari***. Tali permessi devono essere concessi alle stesse condizioni previste per quelli emessi ai sensi della direttiva 2004/81/CE, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. |

Or. ro

*Motivazione*

*I cittadini di paesi terzi che godono di questo diritto non dovrebbero essere separati dalle famiglie. Non inserire questa clausola priverebbe la misura di efficacia operativa. La direttiva 2004/81/CE del 29 aprile 2004 non contiene disposizioni per quanto riguarda la situazione dei familiari.*

**Emendamento 68**
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 20 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(20 bis) La presente direttiva dovrebbe essere considerata complementare ad altre misure adottate per affrontare il problema del lavoro sommerso.*** |

Or. en

**Emendamento 69**
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Per contrastare l'immigrazione illegale la presente direttiva stabilisce sanzioni e provvedimenti comuni applicabili negli Stati membri nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul territorio dell'UE. | 1. Per contrastare l'immigrazione illegale ***nonché il lavoro sommerso e lo sfruttamento,*** la presente direttiva stabilisce sanzioni e provvedimenti comuni applicabili negli Stati membri nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul territorio dell'UE. |

Or. en

**Emendamento 70**
**Ioannis Varvitsiotis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Per contrastare l'immigrazione illegale la presente direttiva stabilisce sanzioni e provvedimenti comuni applicabili negli Stati membri nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul territorio dell'UE. | 1. Per contrastare l'immigrazione clandestina, la presente direttiva stabilisce ***misure minime nonché*** sanzioni e provvedimenti comuni applicabili negli Stati membri nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio degli Stati membri. |

Or. el

*Motivazione*

*L'obiettivo della direttiva è quello di stabilire misure minime comuni.*

**Emendamento 71**
**Ona Juknevičienė**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – lettera f**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (f) "subappaltatore": persona fisica o giuridica cui è affidata l'esecuzione di una parte o dell'insieme degli obblighi di un contratto già stipulato. | (f) "subappaltatore": persona fisica o giuridica cui è affidata l'esecuzione di una parte o dell'insieme degli obblighi di un contratto già stipulato***, incluse le agenzie di lavoro interinale e altri intermediari***. |

Or. en

**Emendamento 72**
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – lettera f bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(fa) "agenzia di lavoro interinale": una persona fisica o giuridica attraverso la quale i lavoratori interinali sono in grado di accedere a posti di lavoro, comprendente qualsiasi persona fisica o giuridica che impone ai datori di lavoro un onorario, diretto o indiretto, per la ricerca di lavoratori interinali.*** |

Or. en

**Emendamento 73**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) a chiedere ai cittadini di paesi terzi di | (a) a chiedere ai cittadini di paesi terzi di |

| | |
|---|---|
| presentare il permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno valida per la durata del lavoro; | presentare il permesso di soggiorno***, il permesso di lavoro*** o altra autorizzazione di soggiorno valida per la durata del lavoro ***prima dell'inizio del lavoro***; ***qualora la durata del contratto di lavoro superi il periodo di validità del permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione di soggiorno prevista dal presente paragrafo, gli Stati membri obbligano i datori di lavoro a richiedere al cittadino del paese terzo di presentare, alla data di scadenza del permesso di soggiorno valido o di altra autorizzazione di soggiorno presentata all'atto dell'assunzione, un nuovo permesso di soggiorno valido o altra autorizzazione equivalente.*** |

Or. en

**Emendamento 74**
**Jeanine Hennis-Plasschaert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) a chiedere ai cittadini di paesi terzi di presentare il permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno valida per la durata del lavoro; | (a) a chiedere ai cittadini di paesi terzi di presentare il permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno o ***altra autorizzazione che sia*** valida ***all'inizio dell'attività e rinnovabile per la restante parte***; |

Or. en

**Emendamento 75**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro operanti nel quadro di attività economiche o che sono persone giuridiche a informare***, entro il termine di una settimana,*** le autorità competenti designate dagli Stati membri dell'inizio e della fine dell'impiego di un cittadino di un paese terzo. | 2. Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro operanti nel quadro di attività economiche o che sono persone giuridiche a informare***, entro un termine fissato da ogni Stato membro,*** le autorità competenti designate dagli Stati membri dell'inizio e della fine dell'impiego di un cittadino di un paese terzo. |

Or. en

**Emendamento 76**
**Jeanine Hennis-Plasschaert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***2. Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro operanti nel quadro di attività economiche o che sono persone giuridiche a informare, entro il termine di una settimana, le autorità competenti designate dagli Stati membri dell'inizio e della fine dell'impiego di un cittadino di un paese terzo.*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*Eccessiva burocrazia, scarso effetto; onere amministrativo.*

**Emendamento 77**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Gli Stati membri possono prevedere un sistema semplificato degli obblighi a carico dei datori di lavoro qualora il datore di lavoro impieghi persone per attività di collaborazione domestica.*** |

Or. en

**Emendamento 78**
**Martine Roure**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Gli Stati membri possono prevedere un sistema semplificato degli obblighi a carico dei datori di lavoro qualora questi siano privati cittadini che impiegano persone per svolgere attività di collaborazione domestica e servizi personali. Essi prendono tuttavia le misure necessarie per combattere la schiavitù domestica.*** |

Or. fr

**Emendamento 79**
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Gli Stati membri forniscono orientamenti chiari e consulenza ai datori di lavoro in merito ai permessi di soggiorno o altre autorizzazioni di soggiorno.*** |

Or. en

**Emendamento 80**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Gli Stati membri considerano che i datori di lavoro abbiano assolto l'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) a meno che il documento presentato come permesso di soggiorno ***o*** altra autorizzazione di soggiorno non sia manifestamente ***falso***. | 3. Gli Stati membri considerano che i datori di lavoro abbiano assolto l'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) a meno che il documento presentato come permesso di soggiorno ***o di lavoro*** o altra autorizzazione di soggiorno non sia manifestamente ***falsificato***. |

Or. en

**Emendamento 81**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. Gli Stati membri devono garantire che i datori di lavoro gestiscano le domande di lavoro in modo equo ed*** |

| | |
|---|---|
| | ***effettuino una verifica non discriminatoria sui documenti di tutti i richiedenti che hanno ricevuto un'offerta di lavoro.*** |

Or. ro

*Motivazione*

*I datori di lavoro devono evitare pratiche discriminatorie all'atto delle assunzioni ed effettuare verifiche sui documenti di chiunque essi assumano trattando tutte le domande di lavoro in modo equo. I datori di lavoro non possono supporre che chiunque appartenga a una minoranza etnica sia un immigrato. I controlli effettuati esclusivamente sui documenti di persone che, per il loro accento o aspetto sembrano stranieri, possono essere interpretati come una forma di discriminazione per motivi di razza.*

**Emendamento 82**
**Jeanine Hennis-Plasschaert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) sanzioni finanziarie per ogni cittadino di un paese terzo impiegato illegalmente; | (a) sanzioni finanziarie per ogni cittadino di un paese terzo impiegato illegalmente ***in cui i costi medi di rimpatrio si riflettano nell'importo totale***; |

Or. en

*Justification*

*Le sanzioni pecuniarie dovrebbero riflettere una stima dei costi di rimpatrio definiti dalle autorità nazionali, al fine di conseguire un vero e proprio effetto deterrente.*

**Emendamento 83**
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) sanzioni finanziarie per ogni cittadino di un paese terzo impiegato illegalmente; | (a) sanzioni finanziarie per ogni cittadino di un paese terzo impiegato illegalmente ***che aumentano progressivamente in linea con il numero di cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente***; |

Or. en

**Emendamento 84**
**Jeanine Hennis-Plasschaert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(b) pagamento dei costi di rimpatrio di ogni cittadino di un paese terzo impiegato illegalmente, nei casi in cui siano effettuate procedure di rimpatrio.*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Justification*

*Le esperienze effettuate in alcuni Stati membri dimostrano che ciò è troppo complesso. Occorrerebbe integrarlo nelle sanzioni pecuniarie.*

**Emendamento 85**
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni pecuniarie ridotte nei casi in cui il datore di lavoro sia un privato che impiega il cittadino di un paese terzo per fornire attività di collaborazione domestica o servizi personali e quando il dipendente testimoni la correttezza del proprio trattamento da parte del datore di lavoro durante il periodo di occupazione.*** |

Or. en

**Emendamento 86**
**Martine Roure**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni pecuniarie ridotte nei casi in cui il datore di lavoro sia un privato che impiega il cittadino di un paese terzo per fornire attività di collaborazione domestica o servizi personali, provvedendo a garantire che non si tratti di schiavitù domestica.*** |

Or. fr

**Emendamento 87**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) ogni retribuzione arretrata ai cittadini di paesi terzi illegalmente impiegati; | (a) ogni retribuzione arretrata ai cittadini di paesi terzi illegalmente impiegati; ***nei casi in cui il livello concordato di retribuzione non possa essere determinato si fa riferimento al minimo salariale stabilito dal diritto nazionale. Negli Stati membri in cui non è stabilito il minimo salariale, il livello concordato di retribuzione è determinato facendo riferimento al reddito minimo che consente ai cittadini dello Stato membro interessato di avere accesso all'assistenza sociale in detto Stato membro o conformemente ai contratti collettivi o alle pratiche nel settore in questione;*** |

Or. en

**Emendamento 88**
**Stefano Zappalà, Roberta Angelilli**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 2 – alinea e lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a) gli Stati membri: | 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a) gli Stati membri adottano meccanismi ***volti ad assicurare che i cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente***: |
| ***a)*** adottano meccanismi ***per l'avvio automatico delle necessarie procedure di recupero delle retribuzioni arretrate, senza che il cittadino dei paesi terzi debba presentare domanda***; | ***a) possano presentare una domanda soggetta ad un periodo di prescrizione definito secondo la legislazione nazionale e possano ottenere l'esecuzione di un*** |

| | |
|---|---|
| | ***provvedimento contro il datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata;***<br>***b) siano il prima possible e sistematicamente informati riguardo alla possibilità di presentare tale domanda, prima dell'esecuzione di qualsiasi provvedimento di rimpatrio;***<br>***c) possano esercitare i propri diritti mediante l'utilizzo di formulari comprensibili per il destinatario.*** |

Or. it

*Justification*

*Nella maggior parte degli Stati membri i lavoratori UE devono presentare una specifica domanda alle autorità competenti. Non si vede quindi il motivo per cui creare un sistema nuovo per i cittadini dei paesi terzi. Un nuovo e diverso sistema risulterebbe in un'ingiustificata differenza di trattamento tra i lavoratori di paesi terzi e quelli dell' UE. Non sembra accettabile un automatismo nei confronti di un diritto individuale. Un formulario in una lingua comprensibile al lavoratore permette allo stesso di poter esercitare in modo inequivocabile i propri diritti.*

**Emendamento 89**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(b) presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 90**
**Ona Juknevičienė**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro ***di almeno 6 mesi*** salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro. | (b) presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro ***o dal cittadino del paese terzo impiegato illegalmente***; |

Or. en

**Emendamento 91**
**Ioannis Varvitsiotis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente ***ricevano*** il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute ai sensi del paragrafo 1, lettera a), anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato. | 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente ***sia in grado di ricevere*** il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute ai sensi del paragrafo 1, lettera a), anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato. |

Or. el

*Motivazione*

*Occorre istituire un meccanismo per consentire ai cittadini di paesi terzi che lavorano di ricevere retribuzioni arretrate.*

**Emendamento 92**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***4. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio sia differita fino a quando l'interessato non abbia ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute ai sensi del paragrafo 1, lettera a).*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 93**
**Jeanine Hennis-Plasschaert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio sia differita fino a quando l'interessato non abbia ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute ai sensi del paragrafo 1, lettera a). | 4. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio sia differita fino a quando l'interessato non abbia ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate ***e altre prestazioni finanziarie collegate al lavoro e*** dovute ai sensi del paragrafo 1, lettera a). |

Or. en

*Motivazione*

*Le prestazioni finanziarie dovrebbero comprendere tutti i benefici connessi al lavoro.*

**Emendamento 94**
**Giusto Catania**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 bis. Gli Stati membri si attivano per favorire l'integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori provenienti da situazioni di lavoro irregolare.*** |

Or. it

**Emendamento 95**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 8 – alinea**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un datore di lavoro operante nel quadro di attività economiche sia anche soggetto***, se del caso,*** ai seguenti provvedimenti: | 8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un datore di lavoro operante nel quadro di attività economiche sia anche soggetto ai seguenti provvedimenti: |

Or. en

**Emendamento 96**
**Jeanine Hennis-Plasschaert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 8 – alinea**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***un datore di lavoro operante*** nel quadro di attività economiche ***sia*** anche ***soggetto, se del caso,*** ai seguenti | 8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***i datori di lavoro operanti*** nel quadro di attività economiche, ***qualora ciò sia giustificato dalla gravità della situazione o dalla percentuale di*** |

| | |
|---|---|
| provvedimenti: | ***cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente, siano*** soggetti ai seguenti provvedimenti: |

Or. en

*Motivazione*

*La gravità della situazione deve essere sempre il criterio determinante.*

**Emendamento 97**
**Jeanine Hennis-Plasschaert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 8 - lettera a)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) esclusione dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici per un periodo fino a cinque anni; | (a) esclusione dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici***, inclusi i finanziamenti comunitari gestiti dagli Stati membri,*** per un periodo fino a cinque anni; |

Or. en

*Justification*

*Occorre conformare la formulazione del considerando 11 e dell'articolo 8, lettere a) e c).*

**Emendamento 98**
**Hubert Pirker**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 8 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) il rimborso delle prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici - inclusi fondi UE gestiti dagli Stati membri – ottenuti ***nei*** | (c) il rimborso delle prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici - inclusi fondi UE gestiti dagli Stati membri – ottenuti |

| | |
|---|---|
| ***12 mesi precedenti la constatazione del lavoro illegale***; | ***durante il periodo effettivo del rapporto di lavoro o, se la durata di tale periodo non è nota, la durata del rapporto, come presumibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b)***; |

Or. de

*Motivazione*

*Al fine di soddisfare il principio di proporzionalità, le misure da imporre dovrebbero essere adeguate alla durata effettiva del rapporto di lavoro o all'ipotesi che la durata sia stata di sei mesi.*

**Emendamento 99**
**Nicolae Vlad Popa**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 8 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 100**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 8 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) ***chiusura*** temporanea o permanente ***degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione***. | (d) ***ritiro temporaneo*** o permanente ***della licenza di svolgimento dell'attività economica in questione, qualora ciò sia giustificato in particolare dalla gravità della situazione o dal numero di cittadini di paesi terzi impiegati irregolarmente dal datore di lavoro in causa.*** |

Or. en

**Emendamento 101**
**Jeanine Hennis-Plasschaert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 8 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione. | (d) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione ***ovvero il ritiro temporaneo o permanente della licenza di esercitare l'attività economica in questione***. |

Or. en

*Motivazione*

*Dovrebbe anche essere possibile il ritiro temporaneo della licenza.*

**Emendamento 102**
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***1. Se il datore di lavoro è un subappaltatore, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'appaltante principale e tutti i subappaltatori intermedi siano responsabili del pagamento*** | ***soppresso*** |
| ***(a) delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 6;*** | |
| ***(b) degli arretrati dovuti ai sensi*** | |

***dell'articolo 7.***

***2. L'appaltante principale e tutti i subappaltatori intermedi sono responsabili in solido per quanto attiene al disposto del paragrafo 1, ferme restando le disposizioni legislative nazionali riguardanti i diritti di contributo o di regresso.***

Or. en

*Motivazione*

*Sia gli "appaltatori" che i "subappaltatori" sono definiti "datori di lavoro". Ecco perché l'articolo è superfluo. Tutti i datori di lavoro dovrebbero essere ritenuti responsabili delle persone che impiegano.*

**Emendamento 103**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***1. Se il datore di lavoro è un subappaltatore, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'appaltante principale e tutti i subappaltatori intermedi siano responsabili del pagamento*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 104**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(a) delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 6;*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 105**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(b) degli arretrati dovuti ai sensi dell'articolo 7.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 106**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 9 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(2) L'appaltante principale e tutti i subappaltatori intermedi sono responsabili in solido per quanto attiene al disposto del paragrafo 1, ferme restando le disposizioni legislative nazionali riguardanti i diritti di contributo o di regresso.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 107**
**Ioannis Varvitsiotis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 10 – paragrafo 1 – alinea**

| *Testo della Commissione* | *Amendment* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri garantiscono che la violazione del divieto di cui all'articolo 3, se intenzionale, costituisca reato nei seguenti casi: | 1. Gli Stati membri garantiscono che la violazione del divieto di cui all'articolo 3, se intenzionale, costituisca reato ***in conformità con la legislazione nazionale*** se: |

Or. el

*Motivazione*

*Occorre chiarire che la questione va affrontata in ambito nazionale.*

**Emendamento 108**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) la violazione riguarda un numero significativo di cittadini di paesi terzi ***in posizione irregolare***: il datore di lavoro ne impiega cioè illegalmente almeno quattro; | (b) la violazione riguarda un numero significativo di cittadini di paesi terzi ***residenti e impiegati*** illegalmente: il datore di lavoro ne impiega cioè illegalmente almeno quattro; |

Or. en

**Emendamento 109**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) la violazione è accompagnata da situazioni di particolare sfruttamento, ad esempio da condizioni lavorative sensibilmente diverse da quelle di cui godono i lavoratori assunti legalmente, oppure | (c) la violazione è accompagnata da ***abusi, violenza, minacce, intimidazione, trattamento personale degradante, discriminazioni di genere o*** da situazioni di particolare sfruttamento, ad esempio da condizioni lavorative sensibilmente diverse da quelle di cui godono i lavoratori assunti legalmente, oppure |

Or. en

**Emendamento 110**
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) la violazione è accompagnata da situazioni di particolare sfruttamento, ad esempio da condizioni lavorative sensibilmente diverse da quelle di cui godono i lavoratori assunti legalmente, oppure | (c) la violazione è accompagnata da situazioni di particolare sfruttamento, ad esempio da condizioni lavorative ***e retributive*** sensibilmente diverse da quelle di cui godono i lavoratori assunti legalmente, oppure |

Or. fr

**Emendamento 111**
**Jeanine Hennis-Plasschaert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) la violazione è accompagnata da situazioni di ***particolare*** sfruttamento, ad esempio da condizioni lavorative sensibilmente diverse da quelle di cui godono i lavoratori assunti legalmente, oppure | (c) la violazione è accompagnata da situazioni di sfruttamento, ad esempio da ***violenza, minacce, intimidazione e trattamento degradante e/o*** da condizioni lavorative sensibilmente diverse da quelle di cui godono i lavoratori assunti legalmente, oppure |

Or. en

**Emendamento 112**
**Nicolae Vlad Popa**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) la violazione è accompagnata da situazioni di particolare sfruttamento, ad esempio da condizioni lavorative sensibilmente diverse da quelle di cui godono i lavoratori assunti legalmente, oppure | (c) la violazione è accompagnata da situazioni di particolare sfruttamento, ad esempio da condizioni lavorative sensibilmente diverse da quelle di cui godono i lavoratori assunti legalmente ***fra cui violenza, minacce, intimidazione o trattamento degradante***; |

Or. en

**Emendamento 113**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(d bis) la violazione riguarda i cittadini minorenni di paesi terzi residenti illegalmente.*** |

Or. en

**Emendamento 114**
**Ona Juknevičienė**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(d bis) la violazione è commessa da un datore di lavoro che impiega un minorenne.*** |

Or. en

**Emendamento 115**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 11 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 11 bis*** |
| | ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia reso pubblico un elenco dei datori di lavoro che hanno violato la presente direttiva.*** |

Or. en

**Emendamento 116**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 13 – alinea**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché una persona giuridica considerata responsabile di uno dei reati di cui all'articolo 10 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che includano sanzioni pecuniarie di carattere penale o meno e che possono comprendere altre misure ***quali***: | Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché una persona giuridica considerata responsabile di uno dei reati di cui all'articolo 10 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che includano sanzioni pecuniarie di carattere penale o meno e che possono comprendere altre misure ***applicabili alle persone fisiche ai sensi della presente direttiva***: |

Or. en

**Emendamento 117**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 13 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(a) l'esclusione dal beneficio di prestazioni o sovvenzioni pubbliche;*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 118**
**Jeanine Hennis-Plasschaert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 13 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) l'esclusione dal beneficio di prestazioni | (a) l'esclusione dal beneficio di prestazioni o sovvenzioni pubbliche***, compreso il*** |

| | |
|---|---|
| o sovvenzioni pubbliche; | ***finanziamento UE, anche se gestito dagli Stati membri***; |

Or. en

*Motivazione*

*La formulazione dovrebbe essere in linea con la formulazione dell'articolo 8.*

**Emendamento 119**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 13 - lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(b) l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo fino a cinque anni;*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 120**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 13 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(c) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di attività agricole, industriali o commerciali;*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 121**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 13 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(d) l'assoggettamento a controllo giudiziario;*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 122**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 13 – lettera e**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(e) provvedimenti giudiziari di liquidazione.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 123**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 14 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri predispongono meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che attraverso parti terze designate. | 1. Gli Stati membri predispongono meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che attraverso parti terze designate ***e in modo riservato.*** |

Or. en

**Emendamento 124**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 14 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri predispongono meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che attraverso parti terze designate. | 1. Gli Stati membri predispongono meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che attraverso parti terze designate***, e chiunque venga a conoscenza di un caso di occupazione illegale può riferirlo alle autorità competenti***. |

Or. fr

*Motivazione*

*Informazioni importanti possono essere fornite anche da persone che non siano cittadini di paesi terzi occupati illegalmente, come gli altri lavoratori.*

**Emendamento 125**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Gli Stati membri assicurano che le persone giuridiche, le associazioni, le organizzazioni non governative, gli enti locali e altri organismi come i sindacati che, secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale, hanno un legittimo interesse al rispetto delle disposizioni della presente direttiva, possano intervenire per conto o a sostegno del cittadino di un paese terzo impiegato irregolarmente*** |

| | |
|---|---|
| | ***costituendosi parte civile in ogni procedimento giudiziario – amministrativo e/o penale - istituito al fine di applicare le disposizioni della direttiva.*** |

Or. en

**Emendamento 126**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(2 bis) Le persone che denunciano casi di occupazione illegale devono ottenere protezione giuridica contro eventuali misure ingiuste adottate a seguito di tale denuncia.*** |

Or. ro

*Motivazione*

*Ai fini dell'efficace attuazione della direttiva, occorre introdurre misure per proteggere chiunque denunci l'occupazione illegale per tutela contro eventuali misure ingiuste adottate a seguito di tale denuncia.*

**Emendamento 127**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 14 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***3. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri rilasciano, alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 15 della direttiva 2004/81/CE, permessi di*** | ***soppresso*** |

***soggiorno di durata limitata, commisurata a quella delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento e che cooperano nei procedimenti contro i datori di lavoro.***

Or. en

**Emendamento 128**
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 14 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri rilasciano, alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 15 della direttiva 2004/81/CE, permessi di soggiorno di durata limitata***, commisurata a quella delle relative procedure nazionali,*** ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento e che cooperano nei procedimenti contro i datori di lavoro. | 3. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri rilasciano, alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 15 della direttiva 2004/81/CE, permessi di soggiorno di durata limitata ***e consentire l'accesso al mercato del lavoro legale*** ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento e che cooperano nei procedimenti contro i datori di lavoro. |

Or. en

**Emendamento 129**
**Ioannis Varvitsiotis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 14 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri rilasciano, alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 15 della direttiva 2004/81/CE, permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella delle | 3. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri ***hanno la possibilità***, alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 15 della direttiva 2004/81/CE, permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a |

| | |
|---|---|
| relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento e che cooperano nei procedimenti contro i datori di lavoro. | quella delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento e che cooperano nei procedimenti contro i datori di lavoro. |

Or. el

*Motivazione*

*Questo dovrebbe essere lasciato alla discrezione degli Stati membri al fine di evitare eventuali irregolarità.*

**Emendamento 130**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 14 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (3) Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri rilasciano, alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 15 della direttiva 2004/81/CE, permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento e che cooperano nei procedimenti contro i datori di lavoro. | (3) Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri rilasciano, alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 15 della direttiva 2004/81/CE, permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento e che cooperano nei procedimenti contro i datori di lavoro ***nonché i aloro familiari***.. |

Or. fr

*Motivazione*

*Cfr emendamento 2.*

**Emendamento 131**
**Giusto Catania**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. Per quanto riguarda il divieto di cui all'articolo 3, gli Stati membri rilasciano, alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 15 della direttiva 2004/81/CE, permessi di soggiorno di una durata non inferiore a sei mesi ai cittadini di paesi terzi che lo richiedano, al fine di facilitare la ricerca di lavoro, l'istruzione e/o la formazione professionale.*** |

Or. it

**Emendamento 132**
**Giusto Catania**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 14 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 14 bis*** |
| | ***Parti terze designate*** |
| | ***1. Gli Stati membri assicurano che le persone giuridiche, le associazioni, le organizzazioni non governative, gli enti locali e altri organismi come i sindacati che, secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale, hanno un legittimo interesse al rispetto delle disposizioni della presente direttiva, possano intervenire per conto o a sostegno del cittadino di un paese terzo irregolarmente assunto costituendosi parte civile in ogni procedimento giudiziario – amministrativo e/o penale - istituito al fine di applicare le disposizioni della direttiva.*** |

***2. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri non comminano sanzioni nei confronti delle parti terze designate che abbiano fornito assistenza a cittadini di paesi terzi, per aver favorito il soggiorno non autorizzato di questi ultimi.***

Or. en

**Emendamento 133**
**Simon Busuttil**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 15 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri garantiscono che ***ogni anno almeno il 10% delle*** imprese stabilite sul loro territorio siano oggetto di ispezioni ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. | 1. Gli Stati membri garantiscono che ***le*** imprese stabilite sul loro territorio siano oggetto di ispezioni ***regolari, efficaci ed adeguate*** ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. ***Tali ispezioni possono svolgersi nel quadro di altre attività di controllo, quali il monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*** |

Or. en

**Emendamento 134**
**Nicolae Vlad Popa**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 15 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri garantiscono che ogni anno almeno il 10% delle imprese stabilite sul loro territorio siano oggetto di ispezioni ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. | 1. Gli Stati membri garantiscono che ogni anno almeno il ***4% e non più del*** 10% delle imprese stabilite sul loro territorio siano oggetto di ispezioni ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi in |

posizione irregolare.

Or. en

**Emendamento 135**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 15 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri garantiscono che ogni anno almeno il ***10%*** delle imprese stabilite sul loro territorio siano oggetto di ispezioni ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. | 1. Gli Stati membri garantiscono che ogni anno almeno il ***3%*** delle imprese stabilite sul loro territorio siano oggetto di ispezioni ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. |

Or. ro

*Motivazione*

*Controllare il 10% dei datori di lavoro è un obiettivo ambizioso, ma irrealistico. Una percentuale del 3% è più vicina al potenziale delle autorità competenti.*

**Emendamento 136**
**Nicolae Vlad Popa**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 15 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La selezione delle imprese oggetto delle ispezioni è basata su un'analisi di rischio svolta dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese ed eventuali precedenti violazioni. | 2. La selezione delle imprese oggetto delle ispezioni è basata su ***un software di scelta casuale e successivamente su*** un'analisi di rischio svolta dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese ed eventuali precedenti violazioni. |

Or. en

**Emendamento 137**
**Ioannis Varvitsiotis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 15 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La selezione delle imprese oggetto delle ispezioni è basata su un'analisi di rischio svolta dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese ***ed eventuali precedenti violazioni***. | 2. La selezione delle imprese oggetto delle ispezioni è basata su un'analisi di rischio svolta dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese ***e di eventuali dati relativi a violazioni precedenti o in sospeso***. ***Tuttti questi fattori sono rivisti su base regolare.*** |

Or. el

**Emendamento 138**
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Gli Stati membri garantiscono che le ispezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 lascino impregiudicate le ispezioni del lavoro effettuate unicamente al fine di valutare le condizioni di lavoro, con particolare riferimento alla valutazione delle condizioni di sicurezza e salute, a prescindere dello status del lavoratore. Occorre compiere una chiara distinzione tra le ispezioni di cui al presente paragrafo e le ispezioni in materia di immigrazione.*** |

Or. en

**Emendamento 139**
**Giusto Catania**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 15 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 15 bis*** |
| | ***Non regressione*** |
| | ***Nessuna disposizione della presente direttiva può giustificare una riduzione del livello di protezione dei cittadini di paesi terzi vulnerabili, già riconosciuto dagli Stati membri nei settori disciplinati dalla presente direttiva.*** |

Or. en

**Emendamento 140**
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 16 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Entro il [tre anni dopo la data di cui all'articolo 17], e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'attuazione della presente direttiva sotto forma di una relazione che menzioni il numero e i risultati delle ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 15, e dettagli sulle misure adottate ai sensi ***dell'articolo*** 8. | Entro il [tre anni dopo la data di cui all'articolo 17], e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'attuazione della presente direttiva sotto forma di una relazione che menzioni il numero e i risultati delle ispezioni svolte ai sensi ***degli articoli 7,*** 8 ***e 14***. ***Gli Stati membri trasmettono inoltre, entro la stessa scadenza, gli studi sugli effetti delle misure adottate per combattere il lavoro sommerso.*** |

Or. fr

**Emendamento 141**
**Jean Lambert**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***In occasione della prima relazione, gli Stati membri possono altresì presentare un'analisi degli effetti che l'applicazione della presente direttiva ha prodotto sull'occupazione dei cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nonché sui cittadini e residenti provenienti da minoranze etniche.*** |

Or. en

**Emendamento 142**
**Rareş-Lucian Niculescu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(1 bis) Nel caso della Repubblica di Bulgaria e della Romania, l'articolo 15, paragrafo 1 entra in vigore 48 mesi dopo la data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*** |

Or. ro

*Motivazione*

*Dal momento che la Romania e la Bulgaria non sono ancora paesi di destinazione dei migranti per motivi economici, l'occupazione illegale di cittadini di paesi terzi non è un fenomeno molto diffuso. L'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva comporterebbe un aumento sostanziale dello sforzo finanziario e di risorse umane che, nelle attuali circostanze, sarebbe sproporzionato e oltremodo oneroso.*